

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 11 **del mese di** Maggio
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vice presidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Pasi Guido	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore
11) Ronchi Alberto	Assessore
12) Sedioli Giovanni	Assessore
13) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 E DELIBERAZIONE N. 167/2008. RIDEFINIZIONE PROGRAMMI OPERATIVI MISURE 112 E 121.

Cod.documento GPG/2009/733

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/733

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all'attuazione delle procedure di controllo;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, nella formulazione allegata quale parte integrante alla deliberazione n. 2415 del 28 dicembre 2008, risultante dall'approvazione disposta dalla Commissione europea con Decisione C(2007)4161 del 12 settembre 2007 e dalla successiva comunicazione della Commissione medesima in data 13 ottobre 2008 prot. n. AGRI D/24578;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 1441 in data 1 ottobre 2007 con la quale sono state definite l'articolazione della spesa pubblica per Asse a livello territoriale e la ripartizione per Misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della Regione;
- n. 1559 in data 22 ottobre 2007 con la quale sono state definite le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di premialità e di effettuazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale;
- n. 2177 in data 27 dicembre 2007 e n. 27 in data 14 gennaio 2008 di approvazione dei Programmi Rurali Integrati Provinciali (PRIP);
- n. 101 in data 28 gennaio 2008 con la quale si è provveduto ad apportare modificazioni alla pianificazione finanziaria per Misura, ad aggiornare conseguentemente le citate deliberazioni n. 1441/2007 e n. 1559/2007, nonché a definire gli obiettivi finanziari per territorio;

Vista altresì la deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 2008, con la quale si è provveduto ad approvare il primo stralcio del Programma Operativo dell'Asse 1 comprensivo, tra l'altro, dei Programmi Operativi di Misura recanti disposizioni per l'attivazione:

- di progetti singoli a valere sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
- di progetti singoli e collettivi a valere sulla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";

Dato atto che, in applicazione di quanto previsto dai citati Programmi Operativi, nel corso del 2008 tutte le Amministrazioni provinciali hanno provveduto ad emanare gli atti di competenza, consentendo l'attuazione a livello territoriale delle predette Misure;

Considerato:

- che, dopo il primo anno di applicazione, si è proceduto ad una verifica dei risultati raggiunti e delle criticità emerse, attivando specifiche consultazioni con le Province e le parti sociali coinvolte nella fase attuativa;

- che tali consultazioni hanno evidenziato, in via generale, l'esigenza di razionalizzare ed adeguare, con opportune integrazioni, le procedure relative alla fase istruttoria delle domande di aiuto fino alla concessione degli aiuti medesimi;

Preso atto, inoltre:

- che alcune modifiche al P.S.R. proposte con la citata deliberazione n. 2415/2008 - contestualmente alla formalizzazione del testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione con la citata comunicazione prot. n. AGRI D/24578 del 13 ottobre 2008 - e riferite in particolare alle schede delle Misure 112 e 121 sono state recentemente approvate dai competenti Servizi della Commissione europea (comunicazione Commissione del 15 aprile 2009 prot. n. ARES (2009) 68758);
- che è pertanto necessario provvedere ad aggiornare i Programmi Operativi delle Misure in questione al fine di renderli coerenti con gli adeguamenti proposti nelle predette consultazioni e con le modifiche apportate alle schede di Misura, al fine di renderle pienamente efficaci;

Rilevato, in particolare:

- che, per le due Misure in argomento, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, quali definite nei rispettivi Programmi Operativi, risultano attualmente diversificate tra loro;
- che, qualora un giovane beneficiario della Misura 112 abbia presentato a valere sulla Misura 121 un Piano di Investimenti collegato alla realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale di cui alla Misura 112, alcuni investimenti devono essere rendicontati a valere su entrambe le Misure;
- che risulta pertanto opportuno, nell'ambito di un percorso di semplificazione delle procedure, uniformare dette modalità di rendicontazione;
- che è altresì necessario, al fine di garantire a tutti i beneficiari della Misura 112 omogeneità nella gestione amministrativa, disporre affinché anche per le domande pervenute agli Enti competenti a valere sui bandi vigenti, anche se già oggetto di concessione, la

rendicontazione delle spese sostenute possa essere supportata dalla medesima documentazione giustificativa prevista per la Misura 121;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Dato atto:

- che i Programmi Operativi relativi alle Misure 112 e 121 - in funzione di quanto indicato nelle modalità attuative individuate nel P.S.R. - costituiscono presupposto per la predisposizione e l'emanazione, da parte degli Enti territoriali competenti, di bandi per la presentazione di istanze di aiuto;
- che successivamente all'esecutività della presente deliberazione i suddetti Enti territoriali devono provvedere all'emanazione degli atti di loro competenza;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova formulazione del Programma Operativo della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e del Programma Operativo della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", quali risultano rispettivamente dagli Allegati 1) e 2) alla presente deliberazione, dando atto che tali nuove formulazioni sostituiscono a tutti gli effetti i precedenti Programmi approvati con deliberazione n. 167/2008;

Dato atto che la presente deliberazione dà attuazione alle predette Misure esclusivamente per ciò che concerne i progetti presentati con modalità operativa "approccio individuale", essendo rinviata a successivo atto l'approvazione dello stralcio relativo alla definizione delle disposizioni e delle procedure per utilizzare le suddette Misure con la modalità "approccio di filiera";

Dato atto infine che gli Enti competenti dovranno provvedere all'approvazione dei rispettivi bandi territoriali in conformità ai contenuti dei nuovi Programmi Operativi ed in tempo utile a consentire la presentazione delle istanze a decorrere dal 1° giugno 2009, così come stabilito nei citati Programmi;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare pertanto quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la nuova formulazione dei Programmi Operativi afferenti la Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende Agricole", quali risultano rispettivamente dagli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, dando atto che tali nuove formulazioni sostituiscono a tutti gli effetti i precedenti Programmi approvati con deliberazione n. 167/2008;
- 3) di dare atto:
 - a) che i suddetti nuovi Programmi Operativi costituiscono presupposto per la predisposizione e l'emanazione, da parte degli Enti territoriali competenti, di specifici bandi per la presentazione di istanze di aiuto;

- b) che gli Enti medesimi dovranno provvedere all'approvazione dei rispettivi bandi territoriali in conformità ai contenuti dei nuovi Programmi Operativi ed in tempo utile a consentire la presentazione delle istanze a decorrere dal 1° giugno 2009, così come stabilito nei Programmi medesimi;
- 4) di disporre - al fine di garantire omogeneità nella gestione amministrativa nei confronti di tutti i beneficiari della Misura 112 con domanda afferente alle annualità 2008 e 2009 - che la rendicontazione delle spese sostenute a valere su tali domande, ancorché già oggetto di concessione, possa essere supportata dalla medesima documentazione giustificativa a suo tempo prevista per la Misura 121 con riferimento alle predette annualità;
- 5) di dare atto che i Programmi Operativi delle Misure 112 e 121 qui approvati danno attuazione a tali Misure esclusivamente per ciò che concerne i progetti presentati con modalità operativa "approccio individuale", essendo rinviata a successivo atto l'approvazione dello stralcio relativo alla definizione delle disposizioni e delle procedure per l'utilizzo delle suddette Misure con la modalità "approccio di filiera";
- 6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 112 *‘Insediamento dei giovani agricoltori’*

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo di Misura la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale per la Misura 112 "Insediamento dei giovani agricoltori".

Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007;
- Titolo IV, Capo I, art. 20, lettera a), ii) e 22 del Reg. (CE) del Consiglio n.1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.

2. Obiettivi della Misura 112

La Misura persegue l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale.

3. Beneficiari

Possono essere beneficiari del presente Programma i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura e presentano domanda di premio di primo insediamento con allegato un Piano di Sviluppo relativo all'Azienda agricola (P.S.A.) oggetto d'insediamento.

Per essere beneficiari i soggetti richiedenti, al momento della domanda, devono inoltre possedere i seguenti requisiti ed assumere i seguenti impegni:

- 3.1. non avere ancora compiuto 40 anni;
- 3.2. essere in possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006, si prevede la possibilità di concedere, qualora necessario, un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento, per conseguire tale requisito. Tale termine non potrà comunque

- risultare successivo a quello previsto dal giovane per la realizzazione del PSA;
- 3.3. essere impiegato in azienda a tempo pieno, fatte salve attività marginali e occasionali;
 - 3.4. essere regolarmente iscritto all'INPS – gestione agricola, anche con riserva;
 - 3.5. impegnarsi a condurre l'azienda oggetto dell'insediamento per almeno sei anni, decorrenti dal momento dell'insediamento medesimo;
 - 3.6. impegnarsi a rispettare nella propria azienda le norme di condizionalità previste per il pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, fatta salva la necessità di adeguamenti strutturali previsti nel P.S.A. In tal caso potrà essere riconosciuto un tempo di adeguamento non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data dell'insediamento;
 - 3.7. essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato;
 - 3.8. soddisfare una delle seguenti condizioni per il riconoscimento del primo insediamento:
 - 3.8.1. il giovane acquisisce la titolarità di una impresa agricola mediante l'apertura di partita IVA come ditta individuale;
 - 3.8.2. se il giovane si insedia in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene erogato a condizione che il giovane eserciti pieno potere decisionale in base alle modalità previste dal contratto societario;
 - 3.8.3. se il giovane si insedia in una società di capitali, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: l'amministratore delegato o membro del C. di A.);
 - 3.8.4. se il giovane si insedia in una cooperativa di conduzione terreni, il premio viene corrisposto solo se il giovane entra per la prima volta in cooperativa sottoscrivendo una quota del capitale sociale a norma dello statuto e in conformità alla Legge n. 59/1992. Il necessario grado di responsabilità sarà riconosciuto nel caso in cui il giovane entri a far parte del Consiglio di amministrazione nell'arco temporale di durata dell'impegno alla conduzione aziendale, in corrispondenza della prima occasione utile e svolgendo almeno un ciclo completo di mandato, coerentemente alle previsioni dello statuto societario.
 - 3.9. mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 3.3, 3.4, 3.6 e 3.8 per almeno sei anni dalla data dell'insediamento;
 - 3.10. rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione.

Per ciascuna azienda, nell'arco della programmazione e comunque di un quinquennio calcolato a decorrere da ciascun nuovo insediamento, non potrà essere erogato un numero di premi superiore al numero di Unità di lavoro (ULU) necessarie per la sua conduzione, approssimato all'unità superiore.

4. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

L'impresa agricola deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 4.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 4.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.3. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 4.5. dimostrare un miglioramento complessivo in termini di redditività a conclusione della realizzazione del P.S.A.;
- 4.6. in caso di società, la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

5. Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola

L'azienda agricola, intesa quale insieme di beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 5.1. richiedere al momento di presentazione della domanda un volume di lavoro pari almeno ad 0,7 ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)] \times 0,7 \text{ ULU}$$

Successivamente alla conclusione del P.S.A., il volume di lavoro minimo dovrà essere pari ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)] \text{ ULU}$$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti si intende:

- 5.1.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 5.1.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 5.1.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 5.1.4. il beneficiario ed i dipendenti fissi dell'impresa, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il

montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU equivalenti ;

- 5.1.5. i soci conferenti il proprio lavoro nonché i dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del Presidente della cooperativa.

6. Insediamento

Ai fini della Misura 112, il momento dell'insediamento è identificato in quello di apertura della partita IVA o in quello di modifica societaria nel caso di insediamento del giovane in società preesistente.

La domanda di aiuto sarà presentata successivamente all'insediamento, al fine di consentire al giovane una più corretta valutazione delle proprie prospettive operative.

Nel caso il giovane non si insedi come unico capo dell'impresa, il premio verrà riconosciuto a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata.

7. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 7.1. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 7.1.1. titolo universitario: laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
 - 7.1.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 7.2. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
 - 7.2.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - 7.2.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);

- 7.2.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - 7.2.4. contabilità e gestione aziendale;
 - 7.2.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - 7.2.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
 - 7.2.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - 7.2.8. normativa fiscale;
- 7.3. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente.
- 7.4. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 7.2. e 7.3. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 8..

8. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Le Commissioni provinciali, ai sensi della L.R. n. 15/1997 - art. 3, comma 2, lettera c) - che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere composte da:

- a) il Responsabile del Servizio competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- b) il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;
- c) un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- d) un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- e) un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013.

9. Criteri per verificare l'incremento di Redditività Economica dell'Impresa

L'incremento di Redditività Economica dell'Impresa si valuta in base a quanto stimato nel P.S.A. presentato dal giovane contestualmente alla domanda di aiuto.

Per Redditività Economica dell'Impresa si intende il rapporto tra reddito complessivo aziendale e numero delle ULU necessarie alla conduzione aziendale.

L'incremento di redditività dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la situazione reddituale di partenza e quella conseguibile successivamente al completamento del P.S.A., rapportando tali valori alle corrispondenti ULU aziendali. Dette ULU saranno calcolate per la situazione *ex ante* sulla base delle colture/allevamenti/attività connesse risultanti dal Piano colturale unico e consistenza zootecnica presentati al momento della domanda, per la situazione *ex post* in base alla situazione prevista ad avvenuta realizzazione del P.S.A..

Per la stima dei redditi si assumerà come situazione di partenza:

- 9.1. il reddito conseguito dall'azienda sulla base dei dati gestionali e contabili effettivi qualora venga assunta in conduzione un'azienda per la quale detti dati siano disponibili;
- 9.2. il reddito aziendale potenzialmente conseguibile sulla base di dati bibliografici nei casi di insediamento in azienda costituita *ex novo*.

Il requisito si ritiene verificato allorché, in sede di accertamento di avvenuta realizzazione di tutti gli interventi programmati nel P.S.A., questo risulti completato secondo le previsioni.

10. Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto della Direzione Generale Agricoltura n. 2845/2008, stabilita a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002, nonché nei limiti fissati dalla specifica autorizzazione comunale.

10.1. UBICAZIONE DEI TERRENI

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);

- b) zona di collina ($100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$);
- c) zona di montagna ($\text{quota} \geq 600 \text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle tabelle di Richiesta di manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

10.2. CORRETTIVI DELLE RICHIESTE DI MANODOPERA DOVUTE A PARTICOLARITA' COLTURALI

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della Richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

10.3. CORRETTIVI DELLE RICHIESTE DI MANODOPERA DOVUTE A PARTICOLARITA' AZIENDALI

La Richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda, in aggiunta all'adeguamento di cui al precedente punto 10.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente, più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi

di lavoro;

- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15% ;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della tabella di Richiesta di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

10.4. PROCEDIMENTO APPLICATIVO DELLA TABELLA DI RICHIESTA DI MANODOPERA

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata.

- a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 10.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 10.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera sulla base delle rispettive unità di misura.
Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) i coefficienti di correzione si applicano alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 10.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;

- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente sulla base degli indici di cui al punto 10.3. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002, nonché nei limiti fissati dalla specifica autorizzazione comunale;
- f) il numero di giornate così ottenuto deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

11. Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.)

Il P.S.A. dovrà essere redatto sulla base dello schema approvato con atto n. 2845/2008 del Direttore Generale Agricoltura e presentato contestualmente alla domanda di premio di primo insediamento, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Il P.S.A. dovrà sviluppare i seguenti punti:

- la situazione aziendale di partenza, da cui si rilevino gli elementi cardine specifici;
- l'idea imprenditoriale/il prodotto;
- il mercato, la strategia commerciale e l'integrazione con il territorio;
- l'organizzazione (ciclo produttivo, organizzazione dei fattori produttivi, organizzazione aziendale);
- il fabbisogno di formazione/consulenza del giovane imprenditore con particolare riferimento alle tematiche ambientali. Nei casi di carenza formativa, in funzione del requisito della capacità professionale, il P.S.A. dovrà obbligatoriamente contenere la previsione della formazione necessaria al raggiungimento di detta capacità;
- le strategie per migliorare la sostenibilità ambientale dell'azienda, inclusa la eventuale necessità di adeguamenti strutturali funzionali al rispetto della condizionalità;
- il programma degli investimenti, comprensivo di crono-programma;
- le previsioni economico-finanziarie, idonee ad evidenziare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni previste, nonché a dimostrare e a quantificare l'incremento atteso di redditività aziendale conseguente a tali azioni.

Durante il periodo di vigenza del P.S.A. l'impresa non potrà presentare PI a valere sulla misura 121, fatto salvo il PI collegato alla realizzazione del PSA, di cui al successivo punto 11.5.3.

11.1. PLURALITÀ DI INSEDIAMENTI

In caso di pluralità di insediamenti contestuali nella medesima impresa si prevede la presentazione di un unico P.S.A., che dovrà evidenziare l'apporto di ogni singolo beneficiario al processo di sviluppo stesso.

Non è consentito il coinsediamento di nuovi soggetti durante l'arco temporale di realizzazione del P.S.A., fatti salvi i casi di forza maggiore.

11.2. REVISIONI PERIODICHE

Il P.S.A. deve essere realizzato nella sua interezza e per tutte le componenti previste, pena la decadenza dai benefici.

In relazione a tale necessità, il P.S.A. potrà essere oggetto di revisione esclusivamente per eventuali modifiche tecniche migliorative apportate in sede di realizzazione del P.S.A. stesso e non ricadenti nella fattispecie di cui al successivo punto 16.6 "Varianti". Tale revisione, da notificare all'Ente competente, si intenderà accettata salvo contraria comunicazione dell'Ente medesimo entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa.

11.3. DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL P.S.A.

Il P.S.A. dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 11.3.1. Le ipotesi pre- e post- realizzazione P.S.A. relative a dati (quali, ad esempio, rese e/o produzioni unitarie, prezzi, costi di produzione, ecc.) dovranno essere formulate a valore costante, fatti salvi i cambiamenti oggettivamente imputabili a modificazioni indotte dal P.S.A. stesso sulla produzione (es. passaggio prodotti tradizionali/bio; prodotto base/lavorato, trasformato; vendita al grossista/vendita diretta; ecc.);
- 11.3.2. le fonti dei dati utilizzati per la redazione del P.S.A. dovranno essere espressamente indicate e debitamente documentate; le ipotesi formulate per dimostrare l'incremento della redditività economica dell'impresa dovranno essere per quanto possibile oggettive;
- 11.3.3. i costi di produzione indicati potranno riferirsi a costi standard reperibili in bibliografia, fatto salvo il caso in cui l'incremento di redditività atteso al termine del P.S.A. sia perseguito mediante riduzione dei costi di produzione stessi, nel qual caso la quantificazione dell'effetto dovrebbe in generale basarsi, per quanto possibile, su stime analitiche e circostanziate.

11.4. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL P.S.A.

Di norma il P.S.A. dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata massima pari a diciotto mesi a decorrere dalla concessione del premio.

L'eventuale proroga a detto termine dovrà essere validamente motivata e preventivamente autorizzata dall'Ente competente; detta proroga non potrà comunque essere di durata superiore a 3 mesi e non potrà essere finalizzata ad ultimare la realizzazione di investimenti ricompresi nell'eventuale PI "121" collegato di cui al successivo punto 11.5.3.

Pertanto i termini di realizzazione di un PI "121" collegato dovranno risultare coerenti con quanto previsto dal POM 121 e i 18 mesi concessi per lo sviluppo del P.S.A. saranno da ritenersi termine **improrogabile** per la realizzazione degli investimenti stessi.

11.5. ULTERIORI LIMITAZIONI, VINCOLI E PREROGATIVE

Con riferimento al P.S.A. sono identificati i seguenti ulteriori vincoli, limitazioni e prerogative:

- 11.5.1. qualora il P.S.A. faccia riferimento ad investimenti necessari per ottemperare a requisiti comunitari vigenti, è dato un termine non superiore a 36 mesi dall'insediamento per adeguare l'azienda a detti requisiti, al termine dei quali dovrà essere verificata la prevista rispondenza;
- 11.5.2. in caso di azienda con produzioni regolamentate e/o contingentate da specifiche normative, al termine del P.S.A. questa dovrà essere in regola con i diritti di produzione e/o con i pagamenti in caso di adesione alla rateizzazione. Tale regolarità dovrà essere verificabile anche nel corso del periodo di impegno alla conduzione aziendale da parte del giovane;
- 11.5.3. qualora il P.S.A. preveda una spesa complessiva (computabile ai fini del calcolo del premio) di almeno 120.000 Euro, gli eventuali investimenti ammissibili e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area dal P.S.R. e dai P.R.I.P. potranno essere oggetto di domanda di finanziamento nell'ambito della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole". Detto limite di dimensione economica non potrà essere derogato in sede di accertamento finale sulla realizzazione del P.S.A., pena l'inammissibilità della domanda correlata sulla Misura 121 e la revoca del contributo concesso. L'istanza sulla Misura 121 potrà essere presentata contestualmente o in data immediatamente successiva a quella di premio di primo insediamento. In entrambi i casi, è fatto salvo il principio che la domanda sulla "Misura 121" sarà inserita nella prima graduatoria utile sulla base della tempistica definita nel Programma Operativo della Misura 121 e che la domanda di premio di primo insediamento non potrà essere valutata positivamente fin quando non si sia proceduto alla verifica dell'effettiva concessione del contributo richiesto sulla Misura 121 e della conseguente correttezza delle previsioni finanziarie contenute nel P.S.A. concesso.

12. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile su tutto il territorio regionale.

Lo status di insediamento in area svantaggiata di cui alla Direttiva 75/268/CEE sarà riconosciuto quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE⁽¹⁾, la localizzazione economicamente prevalente degli interventi previsti nel P.S.A. individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento.

13. Entità degli aiuti

Il premio potrà raggiungere un valore massimo pari a 40.000 Euro e non potrà risultare inferiore a 15.000 Euro, calcolati in funzione di quanto previsto dal P.S.A. con riferimento alle seguenti Tabelle 1) e 2) :

Tabella 1)

Obiettivi qualificanti P.S.A.		Azioni	Note	Codice azione	Punteggio attribuibile
A	Miglioramento condizioni igiene e benessere animali	Ristrutturazione con adozione sistema di allevamento migliorativo		a	3
B	Qualificazione produzioni	Acquisizione <i>ex novo</i> certificazioni:			
		Sistemi di certificazione volontari	ISO 9000, 14000, 22000, UNI 10939, 11020	b.1	3
			EUREPGAP, BRC, IFS	b.2	2
		Sistemi qualità regolamentati	Biologico	b.3	4
DOP, IGP; VQPRD; QC	b.4		3		
C	Innovazione tecnologica	Introduzione in azienda di tecnologie produttive innovative		c	3
D	Diversificazione attività aziendali	Significativa diversificazione orientamento produttivo		d.1	3
		Introduzione <i>ex novo</i> attività connesse prima non esercitate	agriturismo	d.2	3
			fattoria didattica	d.3	1
			produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili	d.4	5
			servizi ambientali	d.5	3
E	Riconversione produttiva	Es. az. Zootecnica latte>carne, specie>specie diversa; frutticolo>altro, specie>specie diversa		e	5
F	Innovazione metodi marketing aziendale	Es.: introduzione <i>e-commerce</i> , partecipazione a sistemi di vendita diretta anche in forma integrata con altre az. Agricole		f	3

¹(O) Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

Tabella 1 - continua

Obiettivi qualificanti P.S.A.		Azioni	Note	Codice azione	Punteggio attribuibile
G	Miglioramento sostenibilità ambientale	Azioni per il risparmio idrico e/o energetico (escluse le voci per punteggio d.4) nel ciclo produttivo		g	2
H	Miglioramento condizioni sicurezza sul lavoro			h	2
H - bis	Potenziamento capacità produttiva esistente	Es. estensione con nuovi impianti, ampliamento stalla, ecc.		h - bis	3

Tabella 2)

Impegno economico					Punteggio attribuibile
I	Spese x investimenti materiali / immateriali* riferibili agli obiettivi da A) ad H)	* inclusi corsi di formazione aggiuntivi a quelli strettamente necessari per raggiungere il requisito della capacità professionale			
	Alternativamente:	€ 10.000 - € 30.000		i.1	5
		€ 30.000 < ≤ € 60.000		i.2	8
		> € 60.000		i.3	12
Esclusi:	- acquisto terreni, immobili; - IVA, tasse, imposte; - spese di esercizio per normale attività (fattori produttivi ad utilità semplice); - acquisto di beni mobili /immobili già facenti parte dell'azienda di famiglia se insediamento in condizioni di continuità gestionale; - prestazioni volontarie manodopera.				
L	Accesso al credito	Per investimenti riferibili agli obiettivi precedenti e/o l'acquisto di terreni, con limite MINIMO di capitale erogato pari a 30.000 Euro;	escluso credito di esercizio (prestito di conduzione)	1	3

Relativamente alla voce L si precisa che, nel caso di mutuo per acquisto terreni, questi ultimi dovranno fare parte dell'azienda condotta dal giovane, l'acquisto non dovrà risultare comunque anteriore a tre mesi rispetto alla data di effettivo insediamento e, in caso di forma giuridica dell'impresa diversa da ditta individuale, i terreni in oggetto non dovranno risultare in capo alla società per effetto di conferimento o cessione in godimento da parte di soci diversi dal giovane beneficiario.

Ogni investimento potrà concorrere ad un solo obiettivo tra quelli indicati nella Tabella 1.

Inoltre, per ogni P.S.A., nell'ambito degli obiettivi B) "Qualificazione delle Produzioni" e D) "Diversificazione attività aziendali" - di cui alla Tabella 1 - sarà comunque attribuibile il punteggio relativamente ad una sola azione tra quelle proposte.

Non saranno infine attribuibili punteggi per azioni cui non sia correlata alcuna spesa tra quelle previste nel P.S.A..

Con riferimento al punteggio, ottenuto necessariamente con il concorso di entrambe le precedenti tabelle, il valore del premio sarà determinato sulla base della seguente griglia:

Tabella 3)

Punteggio (sotto il punteggio minimo di 8 il premio non è attribuibile)	Valore premio (Euro)
8-10	15.000
11-14	20.000
15-18	30.000
> 18	40.000

Ai fini della quantificazione del premio non potranno essere presi in considerazione gli investimenti oggetto di contributi pubblici, fatti salvi i seguenti casi:

- investimenti realizzati nell'ambito dei Programmi Operativi di cui al Reg. (CE) 1234/2007 e successive modifiche;
- investimenti realizzati nell'ambito dell'OCM Vino (impianto vigneti);
- investimenti proposti ai fini dell'accesso ai contributi della Misura 121 del P.S.R. In tal caso, come già anticipato, il progetto del giovane potrà essere approvato solo subordinatamente alla concessione di detti contributi o comunque verificando la capacità del giovane di sostenere finanziariamente il progetto. Qualora il premio non risulti concedibile a seguito del mancato finanziamento di detti investimenti, sarà comunque data facoltà al giovane di operare una prima revisione del proprio P.S.A. al fine di renderlo compatibile con le nuove prospettive determinatesi, fermo restando che a seguito di detta revisione la domanda di aiuto sulla Misura 121 decade;
- investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spese per certificazioni di cui all'obiettivo B) già oggetto di beneficio ai sensi della misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare";
- spese per formazione/consulenza che beneficiano di contributo sulle Misure 111 – 114.

Nel caso di pluralità di insediamenti nella medesima azienda, possono essere ammessi a premio più beneficiari a condizione che nel P.S.A. sia espressamente indicato l'apporto di ogni beneficiario alla gestione aziendale. In tal caso ogni singolo premio sarà calcolato secondo la seguente procedura:

- il punteggio complessivo attribuibile agli obiettivi del P.S.A. sulla base della precedente Tabella 1, sommato al punteggio di cui al codice azione L della precedente Tabella 2, qualora applicabile, sarà suddiviso tra i coinsediati beneficiari;
- la spesa complessiva di cui al codice attività I della precedente Tabella 2 prevista dal P.S.A. sarà suddivisa in quote parte tra i beneficiari coinsediati, con successiva attribuzione ad ognuno del punteggio riconducibile a tale importo individuale, mediante applicazione della medesima Tabella 2;

- ottenuto il punteggio individuale totale, corrispondente alla somma dei punteggi individuali parziali, si procederà alla successiva quantificazione dei singoli premi, con riferimento agli scaglioni di punteggio di cui alla precedente Tabella 3.

L'ammissibilità delle spese computabili ai fini del calcolo del premio decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

14. Spese non computabili ai fini del calcolo del premio

In aggiunta alle esclusioni già indicate in Tabella 2 non sono altresì imputabili ai fini della quantificazione del premio le spese riconducibili alle seguenti categorie:

- spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura superiore al 10% e comunque che non siano state calcolate nel rispetto di quanto previsto nel Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura. Nella percentuale ammessa possono rientrare anche le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 522/2009;
- manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
- costruzione, manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso abitativo.

15. Risorse finanziarie

Ogni Ente competente, in relazione al modello di *governance* adottato in ciascun P.R.I.P., dovrà, in sede di approvazione del proprio Bando territoriale, allocare ad ogni singola graduatoria le specifiche risorse previste nel P.R.I.P. medesimo.

In particolare detti Enti dovranno, a tale scopo, attenersi ai seguenti valori % di incidenza dei fondi impegnati in ogni singolo esercizio rispetto alla disponibilità globalmente assegnata alla Misura in sede di P.R.I.P. per l'intero periodo di programmazione:

	ESERCIZIO					
	2008(*)	2009(*)	2010	2011	2012	2013
% risorse impegnabili nell'esercizio considerato	25%	20%	20%	20%	10%	5%

(*) Le annualità 2008 e 2009 sono mantenute nella tabella a titolo meramente rappresentativo.

Le risorse non utilizzate nell'ambito di una annualità possono essere destinate alle annualità successive purché siano quantificate nei relativi bandi.

16. Strumenti e procedure di attuazione

Bandi territoriali

L'Ente competente, in relazione al modello di *governance* adottato in ciascun P.R.I.P. ed a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nel presente Programma Operativo, provvede ad approvare uno specifico Bando per la ricezione delle domande di aiuto.

Il Bando, oltre a tutti gli elementi relativi alla sequenza e alla tempistica del procedimento (presentazione domande, istruttoria, criteri di selezione, approvazione graduatorie, concessione e liquidazione degli aiuti, comunicazioni ai beneficiari), dovrà indicare i vincoli e le prescrizioni in capo ai richiedenti nonché le modalità di controllo ed il sistema sanzionatorio.

Nel Bando dovranno in particolar modo essere riportati:

- la percentuale di budget attribuita a ciascuna graduatoria;
- il Responsabile del procedimento, la struttura preposta all'istruttoria, gli uffici presso i quali è possibile l'accesso agli atti;
- ogni altra prescrizione necessaria alla corretta attuazione del procedimento di erogazione degli aiuti.

La competenza territoriale all'istruttoria delle domande, all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative liquidazioni è determinata dalla localizzazione prevalente dell'azienda nella quale il giovane si è insediato.

Nel caso in cui il giovane si insedi in un'azienda i cui terreni ricadono in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della C.C.I.A.A..

Nel caso di localizzazioni che interessino più regioni, occorrerà valutare con gli uffici competenti delle Regioni coinvolte le realtà costituenti l'azienda per quanto attiene gli aspetti produttivi, reddituali e strutturali.

Nel caso particolare in cui il P.S.A. allegato alla domanda di premio di primo insediamento preveda l'adesione alla Misura 121, la competenza al trattamento di entrambe le istanze sarà attribuita sulla base dei criteri previsti nel Programma Operativo della Misura 121.

16.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di premio dovranno essere presentate entro e non oltre 120 giorni dall'insediamento con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso alla Misura da parte del giovane. Qualora il P.S.A. preveda la necessità di presentazione di un permesso di

costruire, il precedente termine è esteso a 180 giorni dall'insediamento.

16.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PREMIO

La domanda dovrà essere corredata dal Piano di Sviluppo Aziendale comprensivo dei seguenti allegati:

- preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni e relativo quadro di raffronto. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal beneficiario e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- computo metrico estimativo delle opere edili. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale in vigore;
- computo metrico estimativo per le opere di miglioramento fondiario redatto conformemente al Prezzario regionale in vigore;
- disegni progettuali ed eventuali layout;
- copia di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto;
- per tipologie di intervento che necessitano di Denuncia di Inizio Attività (DIA): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a DIA.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

16.3. GRADUATORIE E RELATIVI CRITERI DI PRIORITÀ

Di norma, gli Enti competenti formeranno graduatorie in tempi corrispondenti a quelli stabiliti per la redazione delle graduatorie di merito previste sulla Misura 121, al fine di poter valutare il P.S.A. alla luce degli eventuali finanziamenti richiesti e della conseguente effettiva sostenibilità finanziaria del progetto.

Le graduatorie saranno formulate utilizzando quale primo criterio di ordinamento assoluto l'insediamento in zona svantaggiata e successivamente applicando i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente e fra loro subordinati:

- P.S.A. che prevede l'utilizzo della Misura 121 riguardo ad investimenti coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area dal P.S.R. o dal P.R.I.P. nel caso dei settori minori;
- P.S.A. senza previsione di utilizzo della Misura 121.

Si identificano coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i Piani di Investimento presentati a valere sulla Misura 121, in cui almeno il 60% del costo totale al netto della voce spese generali è rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni.

Nell'ambito delle precedenti classi si procederà ad ulteriore ordinamento sulla base di eventuali criteri individuati in sede di P.R.I.P..

I progetti che risultano a pari merito in funzione dell'applicazione dei criteri di priorità verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- interventi nel settore biologico;
- giovani che abbiano fruito o abbiano previsto nel proprio P.S.A. di fruire di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza aziendale";
- criteri individuati in sede di P.R.I.P.

16.4. ASSUNZIONE DELLA DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DEL PREMIO

Entro il termine massimo di 18 mesi dalla data dell'insediamento, l'Ente competente dovrà assumere la decisione individuale di concessione del premio che sarà subordinata tanto al raggiungimento dei requisiti eventualmente non posseduti al momento della domanda e per i quali sia dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente Programma Operativo, quanto alla realizzazione del P.S.A. nei termini e modalità previsti.

Successivamente, l'Ente provvederà a dare formale comunicazione al beneficiario ai sensi della normativa vigente sul procedimento, precisando la data ultima entro cui il beneficiario è tenuto a dimostrare i requisiti previsti e a completare il proprio P.S.A. ai sensi del presente Programma Operativo.

16.5. ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Alla conclusione del P.S.A., ed in ogni caso entro 60 giorni dalla data ultima fissata dall'Amministrazione competente nella comunicazione di concessione del premio, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento. Si precisa a tal fine che il PSA si intende concluso successivamente alla realizzazione degli investimenti previsti, al raggiungimento della capacità professionale e del rispetto delle norme sulla condizionalità, ove richiesto, nonché alla effettiva attuazione del piano colturale e delle attività connesse secondo le previsioni definite nel P.S.A. quale situazione *ex – post*.

Contestualmente alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare richiesta di istruttoria corredata della seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del P.S.A.:

- fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato dal MIPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti), nonché alla prevista tempistica di realizzazione del P.S.A.;
- atto di compravendita nel caso di acquisto di quote latte o di diritti di impianto-reimpianto vigneti comprovante l'avvenuto pagamento in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del P.S.A.;
- verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del P.S.A.;
- documentazione relativa all'accensione del mutuo, qualora sia stato ottenuto il riconoscimento del punteggio di cui alla precedente Tabella 2, lettera L) “Accesso al credito”.

Qualora il P.S.A. risulti completamente realizzato, ma per importo inferiore a quello preventivato, l'importo del premio sarà soggetto a ricalcolo e ricondotto al valore previsto per il punteggio effettivamente conseguito.

Entro i successivi 60 giorni, l'Amministrazione competente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Gli Enti competenti, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

16.6. VARIANTI

Fatto salvo quanto già previsto in materia di revisioni periodiche, è ammessa un'unica richiesta di variante da parte del beneficiario, qualora si rendano necessarie modifiche al P.S.A.

Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente autorizzata con riferimento agli eventuali effetti sulla permanenza delle condizioni che avevano condotto alla quantificazione e concessione del premio. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

16.7. CONGRUITÀ DELLA SPESA

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente edizione (attualmente "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e consultabile sul sito [Ermesagricoltura](http://ermesagricoltura.it)).

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità - riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

In nessun caso saranno riconoscibili come spese computabili ai sensi della Tabella 2 le prestazioni volontarie aziendali di manodopera. Al fine pertanto di consentire la corretta valutazione dell'importo imputabile all'operazione, qualora un giovane intenda realizzare in economia gli interventi previsti, purché inquadrabili nell'attività agricola, dovrà dichiararlo preventivamente e produrre i necessari preventivi relativamente al materiale impiegato anziché il computo metrico estimativo.

16.8. EROGAZIONE DEL PREMIO

Il premio di primo insediamento sarà erogabile alternativamente, a scelta del beneficiario:

- in unica soluzione anticipatamente alla realizzazione del P.S.A. ed al raggiungimento dei requisiti eventualmente mancanti successivamente alla assunzione della decisione individuale di concessione del premio. Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
- in unica soluzione, successivamente alla verifica dell'avvenuta realizzazione del P.S.A. e del raggiungimento dei requisiti eventualmente mancanti.

L'erogazione del premio anticipatamente alla realizzazione del P.S.A. ed al raggiungimento di tutti i requisiti di ammissibilità è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà

avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

17. Controlli

Gli Enti competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei manuali procedurali.

18. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 112, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono non rispettati qualora nell'azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate inadempienze tali da comportare, in caso di applicazione del sistema di sanzioni e riduzioni di cui agli artt. 66 e 67 del Reg. (CE) 796/2004 e successive modifiche, una decurtazione del pagamento unico superiore al 20%. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

19. Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese considerate ai fini della quantificazione del premio sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997.

20. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni attuative del D.M. 20 marzo 2008 n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)” (G.U. n. 76 del 31 marzo 2008), approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

21. Disposizioni relative alle operazioni avviate nelle precedente programmazione

I giovani ai quali è stato concesso il premio di cui all’art. 8 del Reg. (CE) n. 1257/99 in via subordinata al raggiungimento di alcuni requisiti, come previsto dal medesimo Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni, potranno usufruire di detto premio qualora raggiungano i requisiti di ammissibilità entro il termine loro consentito.

Qualora entro la data del 31 dicembre 2008 - di cui all’art. 3, comma 2, del Reg. (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo Sviluppo rurale istituito dal Reg. (CE) n.1689/2005 del Consiglio - non sia stato possibile procedere al pagamento del premio – se del caso, anche a titolo di anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria – le istanze dovranno essere eventualmente integrate ed esaminate in ordine alla conformità alle condizioni di ammissibilità del presente Programma Operativo.

22. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 20 marzo 2009 nella quale

sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

23. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 121 *‘Ammodernamento delle aziende agricole’*

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura per le annualità di Programma 2009 - 2013.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 (di seguito P.S.R.);
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.

2. Obiettivi della Misura 121

Il sostegno economico previsto dalla Misura 121 deve contribuire ad incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali. La Misura si propone, altresì, di contribuire agli obiettivi strategici dell'Asse attivando indirettamente la domanda di formazione e consulenza e prevedendo condizioni particolari per i giovani al primo insediamento.

Gli investimenti potranno inoltre essere volti a ridurre i costi di produzione, aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli nonché agevolarne la commercializzazione.

Per tali finalità il Piano di Investimenti (di seguito: PI) dovrà perseguire uno o più dei seguenti obiettivi operativi finalizzati ad incentivare:

- gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi;
- le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati, e/o ridurre i costi di produzione;
- investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;

- gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta;
- gli investimenti volti a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che presentino domanda di intervento corredata da un PI di durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, coerente con gli obiettivi e la strategia dell'Asse 1 nonché della Misura 121 come definiti dal P.S.R., rispettando i requisiti di seguito specificati.

Non potranno essere beneficiarie della Misura le imprese che dichiarino di ricadere nella condizione di "ex-bieticoltore" ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 definito quale imprenditore agricolo che ha sottoscritto - con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - contratti di fornitura in una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Tale esclusione permane fino alla conclusione dell'iter procedimentale riferito al Programma Operativo di attuazione del Piano d'Azione regionale per il settore bieticolo-saccarifero, di cui alla deliberazione n. 1297/2008.

4. Requisiti

4.1. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 4.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 4.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.1.3. è iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.1.4. è iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 4.1.5. dimostra un livello minimo di redditività;

- 4.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore riveste le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 4.1.7. la durata minima delle società è almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 4.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 4.1.8. si impegna a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 4.1.9. si impegna alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. L'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;
- 4.1.10. si impegna a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 4.1.11. si impegna a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

4.2. *Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola*

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 4.2.1. rispetta i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 4.2.2. richiede un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{JULU}$$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 4.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 4.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;

- 4.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 4.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU equivalenti";
- 4.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 4.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

4.3. *Condizioni di ammissibilità e priorità riferibili al conduttore*

Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuta una priorità sostanziale ai progetti di imprese condotte da soggetti rientranti alternativamente in una delle seguenti categorie:

A) Conduttore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti:

- 4.3.1. dimostra sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- 4.3.2. ha un'età non superiore a 65 anni;
- 4.3.3. ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 4.3.4. dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 4.3.5. possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa.

Nelle società di persone le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. dovranno essere possedute da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. dovranno essere possedute da un Amministratore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per le società di capitale.

Si specifica che sia nelle società di persone che nelle società di capitali le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. devono essere in capo alla medesima persona fisica.

- B) Conduttore giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, limitatamente ad investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) allegato a detta istanza e qualora detto P.S.A. abbia una valenza superiore a 120.000 (centoventimila) Euro. Gli investimenti del P.S.A. potranno essere finanziati sulla Misura 121 qui trattata, purché siano ammissibili nonché coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area definiti dalla Misura 121. Qualora gli investimenti del P.S.A. non rientrino nei settori/aree prioritari non potranno essere ammessi a contributo sulla Misura 121.

Si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i PI in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce “spese generali”, è rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni.

4.4. *Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore con priorità di cui al punto 4.3.1.*

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 4.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 4.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:
- 4.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
- 4.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 4.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:

- 4.4.3.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
- 4.4.3.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
- 4.4.3.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
- 4.4.3.4. contabilità e gestione aziendale;
- 4.4.3.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
- 4.4.3.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
- 4.4.3.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
- 4.4.3.8. normativa fiscale;
- 4.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 4.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 15.

4.5. *Criteri per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore con priorità di cui al punto 4.3.3*

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfettaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore, in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda (quadro IQ, Sez. III Produttori agricoli o Sez. I Imprese/Produttori agricoli). Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- i) in aumento:
 - per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 4.8.1;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- ii) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto; inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali detrazioni forfetarie applicate.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate .

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

4.6. Criteri per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore con priorità di cui al punto 4.3.4

Il requisito del tempo si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata), calcolate secondo il procedimento descritto al successivo punto 4.9. A tale valore potrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002. La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

4.7. Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti

dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/
[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano attualmente disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna adeguare tale valore di riferimento qualora le condizioni socio-economiche e/o di mercato del settore lo rendano opportuno e comunque con effetti a valere sugli esercizi successivi all'esercizio 2010. La soglia di riferimento si determina sulla base dei seguenti parametri:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 60% del reddito di riferimento;
- per le aziende condotte da giovani: deve essere maggiore del 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: deve essere maggiore dell'80% del reddito di riferimento.

4.8. *Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa*

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC) nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 4.8.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 4.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfettaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività aziendale nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari della ditta cedente nel caso di società di persone cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 4.10.1., 4.10.2. e 4.10.3.
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

4.8.1. Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento ed effettivamente incassati sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicoltura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Con riferimento alle annualità future, costituiranno altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

4.9. *Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda*

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto n. 2845/2008 del Direttore Generale Agricoltura, stabilita a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo

di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002, nonché nei limiti fissati dalla specifica autorizzazione Comunale.

4.9.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600 \text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

4.9.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

4.9.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 4.9.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

4.9.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 4.9.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 4.9.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;

- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 4.9.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 4.9.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 4.9, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

4.10. *Definizione di “impresa condotta da giovane”*

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 4.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 4.10.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 4.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4.11. *Definizione di “Associazione Temporanea di Impresa” (ATI)*

Ai fini e per gli effetti del presente Programma Operativo si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3. - lett. A), i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

4.12. Condizioni particolari per i giovani al primo insediamento

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 con progetti di valenza superiore ai 120.000 Euro di spesa potranno accedere alla Misura 121 – relativamente ad investimenti previsti nel P.S.A. – con la seguente deroga:

- i requisiti di accesso relativi al conduttore, all'impresa e all'azienda saranno valutati in base a quanto previsto dalla Misura 112.

Resta inteso che, per quanto riguarda gli investimenti, gli stessi dovranno rispondere ai criteri e priorità previsti dal presente Programma Operativo di Misura.

Il limite della dimensione economica non potrà essere derogato in sede di accertamento finale sulla realizzazione del P.S.A., pena l'inammissibilità della domanda correlata sulla presente Misura e la revoca del contributo concesso.

L'istanza sulla Misura 121 potrà essere presentata contestualmente o in data immediatamente successiva a quella di premio di primo insediamento. In entrambi i casi, è fatto salvo il principio che la domanda sulla Misura 121 sarà inserita nella prima graduatoria utile sulla base della tempistica definita dal presente Programma Operativo di Misura e che la domanda di premio di primo insediamento non potrà essere valutata positivamente fin quando non si sia proceduto alla verifica dell'effettiva concessione del contributo richiesto sulla Misura 121 e della conseguente correttezza delle previsioni finanziarie contenute nel P.S.A. connesso.

Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli posti in essere dalla Misura 112 costituirà motivo di decadenza anche dai benefici della Misura 121.

5. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile su tutto il territorio regionale.

L'azienda è situata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

6. Entità degli aiuti

In generale, per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di:

- a) Euro 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- b) Euro 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

Ciascuna impresa può presentare complessivamente fino a quattro PI nel periodo di programmazione, con un limite massimo di tre PI finanziati, fermo restando che ai PI presentati da imprese che abbiano già avuto due PI finanziati sarà attribuito un fattore di priorità inferiore mediante riduzione del 75 % del punteggio assegnabile al PI secondo quanto previsto nei bandi provinciali relativamente al criterio di priorità "Tipologia d'intervento".

L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

Zone	Imprenditore ordinario		Impresa condotta da giovane e da giovane al primo insediamento	
	Dotazioni	Strutture	Dotazioni	Strutture
Normali	35%	40%	35%	45%
Svantaggiate	35%	45%	35%	50%

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovane al primo insediamento, per beneficiare della maggiore contribuzione sarà necessario che siano presenti le seguenti condizioni:

- nelle società di persone, gli ulteriori soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali devono possedere tutti i requisiti previsti al 4.10;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, gli ulteriori amministratori devono possedere tutti i requisiti previsti al punto 4.10.

7. Condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento (PI)

I PI dovranno:

- 7.1. prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno:
 - non superiore a 8 mesi se il PI prevede solo l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature "standard", ovvero escluse macchine speciali prodotte su ordinazione;
 - non superiore a 12 mesi negli altri casi;

Tali termini non si applicano nel caso di PI collegati alla misura 112, per i quali il periodo di realizzazione degli investimenti deve considerarsi al massimo di 18 mesi, in coerenza con i tempi di realizzazione del P.S.A.: tale termine è peraltro da considerarsi improrogabile e pertanto in tal caso non opera quanto disposto ai successivi punti 13.3 e 13.4 in materia di proroghe.

- 7.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna (attualmente deliberazione regionale n. 1834/2007) o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 7.3. prevedere una spesa minima pari a 20.000 Euro, fatti salvi i casi di investimenti inseriti in progetti di filiera, per i quali tale valore è ridotto a 10.000 Euro;
- 7.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente.

8. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 8.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 8.2. l'acquisto di animali;

- 8.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 8.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 8.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 8.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 8.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 8.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 17. con riferimento ai beneficiari della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
- 8.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 8.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;
- 8.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 8.12. le manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 8.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n.15/97, art. 16, comma 2 e 3;
- 8.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97. Non ricadono nella fattispecie gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali il contributo concesso ai sensi della presente misura risulti compatibile con altri incentivi riconoscibili in base alla normativa nazionale;
- 8.15. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", qualora lo stesso rivesta una dimensione economica inferiore a 120.000 Euro.

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

9. Categorie generali di interventi ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

- 9.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 - 9.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
 - 9.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

- 9.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 9.1, quali:
- 9.2.1. acquisto di software;
 - 9.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
 - 9.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
 - 9.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10% per le voci di cui al precedente punto 9.2.4.; nell'ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 522/2009.

Gli investimenti devono inoltre:

- 9.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;
- 9.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;
- 9.5. essere riferibili alle tipologie di seguito specificate:
 - 9.5.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
 - 9.5.2. acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
 - 9.5.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
 - 9.5.4. investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
 - 9.5.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;
 - 9.5.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
 - 9.5.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
 - 9.5.8. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry);

9.5.9. investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 9.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997.

10. Interventi prioritari per settore di produzione primaria e specifiche limitazioni/esclusioni

Con riferimento alle filiere e ai fabbisogni di intervento identificati nelle strategie dell'Asse, nell'ambito dei settori di produzione ammissibili ad aiuto si identificano quali prioritarie le seguenti tipologie di intervento con le eventuali specifiche limitazioni/esclusioni:

10.1. Settore cereali

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- gli investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

10.2. *Settore delle colture oleoproteaginose*

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- Gli interventi in strutture ed attrezzature per la lavorazione delle produzioni aziendali sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

10.3. *Settore degli ortaggi freschi e patata*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione della riduzione dei costi;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata).

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.

10.4. *Settore frutta fresca*

Sono prioritari:

- interventi di riconversione varietale in funzione di specifiche, nuove esigenze di mercato;
- investimenti per impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche (impianti antibrina, antigrandine);
- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione dell'abbattimento dei costi;

- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata).

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per l'espianto della specie considerata (come da Reg. (CE) n. 2200/97);
- gli impianti di frutteti finanziati dovranno essere realizzati - per ogni specie - nella misura minima del 70% (in termini di superficie investita) con varietà o cultivar comprese nelle liste varietali raccomandate dalla Regione, ad eccezione degli impianti realizzati in aziende biologiche con cultivar locali;
- per i nuovi impianti di drupacee (olivo escluso) e pomacee è fatto obbligo di utilizzare materiale certificato "virus esente", ai sensi del D.M. del 24 luglio 2003. Solo per le drupacee (olivo escluso), limitatamente alle varietà non ancora in certificazione ma di cui è stato avviato l'iter per l'inserimento nel sistema di certificazione, è possibile impiegare materiale vegetale cartellinato come "Bollino blu", secondo l'accordo di programma sulla tracciabilità del materiale di propagazione delle drupacee in Emilia-Romagna. La Regione provvederà annualmente a definire l'elenco delle varietà "Bollino blu" impiegabili e tale elenco sarà disponibile nel sito Ermesagricoltura alla voce "Disciplinari di produzione integrata". Anche nel caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso) e pomacee è vincolante l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus-esente";
- sono esclusi impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- sono esclusi: impianto di frutteti, impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche realizzati contestualmente alla messa a dimora delle piante o su frutteti esistenti di età inferiore a tre anni (ovvero che non abbiano completato tre stagioni vegetative), qualora proposte da beneficiari aderenti ad Organizzazioni di Produttori di cui ai Regg. CE n. 2200/1996 e n. 1182/2007, nonché dei Regg. CE n. 1234/2007 e n. 1580/2007.

10.5. Settore dell'ortofrutta e patate trasformate

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo;
- investimenti per potenziare e razionalizzare l'uso dei mezzi tecnici.

Nessuna limitazione/esclusione

10.6. *Settore vitivinicolo*

Sono prioritari:

- investimenti in tecnologie innovative ed innovazione di processo;
- investimenti per la razionalizzazione dell'uso dei mezzi tecnici finalizzata a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e alla corretta gestione delle risorse idriche;
- acquisto di macchine per la gestione meccanizzata del vigneto, anche al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di vigneti (reimpianti, ristrutturazioni) in quanto previsti dal Reg. (CE) n. 479/2008 - OCM Vino.

10.7. *Settore colture sementiere*

Sono prioritari:

- investimenti per l'innovazione tecnologica e l'introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture di essiccazione – conservazione del prodotto;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di produzioni NO-OGM.

Nessuna limitazione/esclusione

10.8. *Settore forestazione produttiva*

Sono prioritari:

- interventi per aumentare le biomasse vegetali ad uso energetico

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry (SRF) in aree della Rete Natura 2000;
- sono esclusi impianti di dimensione inferiore ad 1 ha o aventi larghezza inferiore a 20 m. Qualora l'investimento sia realizzato su corpi diversi, ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere estensione uguale o superiore a 0,5 ha e larghezza minima di 20 metri;
- sono esclusi impianti di SRF privi delle necessarie autorizzazioni nei casi in cui, a motivo dell'estensione, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. (L.R. 9/1999, All. B.2, punto B.2.b);

- sono esclusi impianti realizzati con specie e/o varietà non contemplate nell'apposito elenco approvato con atto n. 2845/2008 del Direttore Generale Agricoltura;
- sono esclusi gli interventi proposti qualora non sia verificata, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:
 - disponibilità di un contratto di fornitura di biomassa ad impianti per la produzione di energia;
 - inserimento dell'impresa agricola e dei terreni interessati in un accordo/progetto di filiera;
 - inserimento dell'impianto di SRF in un progetto integrato che preveda contestuali investimenti connessi alla trasformazione/utilizzazione della biomassa prodotta.

In ogni caso gli impianti saranno ammissibili se sottoposti a Piano di coltura e conservazione da cui si evidenzino specie/clone, densità d'impianto, turni (con durata minima biennale e massima quinquennale) e le pratiche colturali previste.

10.9. *Settore foraggere*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggere;
- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi relativi alle foraggere annuali.

10.10. *Settori vegetali minori (Olio d'oliva, Florovivaismo, Vivaismo frutticolo, Aceto balsamico, canapa)*

Nessuna priorità regionale

Si rimanda alle priorità previste nei P.R.I.P.

Limitazioni/Esclusioni:

In ogni caso, l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 3/2004 e dal passaporto verde. Inoltre gli investimenti dovranno essere rispondenti ad esigenze di ammodernamento prioritarie previste nei P.R.I.P..

10.11. *Settore carni bovine*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla riconversione degli allevamenti da latte a carne;
- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;

- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello).

Nessuna limitazione/esclusione

10.12. *Settore carni suine*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della citata Direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico".

10.13. *Settore carni avicole*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi che comportino un aumento di capacità produttiva valutata a livello della singola impresa beneficiaria, fatta salva la deroga relativa all'ipotesi di contestuale dismissione, nell'ambito del territorio regionale, di allevamento preesistente, purché tale dismissione risulti debitamente dichiarata e documentata in domanda.

10.14. *Settore latte alimentare e latticini freschi*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrabile al momento della presentazione della domanda di pagamento come segue:
 - contratti di affitto di solo quota per la campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività e contratto di acquisto di quota o di affitto pluriennale di azienda con quota con validità dalla campagna lattiera successiva
oppure
 - contratto di acquisto di quota o di affitto pluriennale di azienda con quota con validità dalla campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività.

Resta fermo che la titolarità della quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere maggiore o uguale alla capacità produttiva di tutta l'azienda e tale condizione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo.

10.15. *Settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrabile al momento della presentazione della domanda di pagamento come segue:
 - contratti di affitto di solo quota per la campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività e contratto di acquisto di quota o di affitto poliennale di azienda con quota con validità dalla campagna lattiera successiva, oppure

- contratto di acquisto di quota o di affitto poliennale di azienda con quota con validità dalla campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività.

Resta fermo che la titolarità della quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere maggiore o uguale alla capacità produttiva di tutta l'azienda e tale condizione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo.

10.16. *Settore Uova*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi che comportino un aumento di capacità produttiva valutata a livello della singola impresa beneficiaria, fatta salva la deroga relativa all'ipotesi di contestuale dismissione, nell'ambito del territorio regionale, di allevamento preesistente, purché tale dismissione risulti debitamente dichiarata e documentata in domanda.

10.17. *Settore zootecnia minore (ovicaprini - carne/latte, bufalini - carne/latte, equidi, cunicoli, api)*

Nessuna priorità regionale

Si rimanda alle priorità previste nei P.R.I.P.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente alla realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché ad investimenti per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele;

Inoltre, gli investimenti dovranno essere rispondenti ad esigenze di ammodernamento prioritarie previste nei P.R.I.P..

10.18. *Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori*

Gli IMPIANTI IRRIGUI oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di

spesa finanziabile. Le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto saranno individuate con successivo documento tecnico della Direzione Generale Agricoltura.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

Al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica in zone collinari e montane anche regolandone il deflusso nel corso della stagione, potrà essere prevista in forma complementare agli impianti irrigui ed alle opere di adduzione la realizzazione di invasi aziendali di accumulo delle acque meteoriche e superficiali ad uso irriguo, di capacità compresa tra 5.000 mc e 80.000 mc.

Riguardo agli INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, non sono differenziati livelli di priorità fra gli interventi ricadenti in questa tipologia. Sono ammissibili esclusivamente interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche. Con riferimento a tale tipologia di interventi, saranno da tenere in considerazione le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotta risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- non saranno in ogni caso ammissibili a finanziamento impianti di potenza superiore ad 1 MWatt.

In via generale, per gli interventi bioenergetici, sarà necessario evidenziare in una relazione tecnica di accompagnamento al PI che il rendimento energetico dell'operazione risulta positivo.

11. Utilizzo dei criteri di priorità

Ai fini della formazione della graduatoria, l'Ente competente dovrà ordinare i progetti ammissibili utilizzando quali primi criteri di ordinamento le seguenti tipologie nella sequenza indicata e fra loro subordinate:

- 1) progetti presentati da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a 120.000 Euro e coerenti con i fabbisogni definiti

prioritari per ciascun settore ed area secondo quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 ovvero nei P.R.I.P. per le priorità legate ai settori minori. Tale priorità opererà esclusivamente qualora la spesa ammissibile a contributo sia compresa tra 20.000 Euro e 250.000 Euro (limite innalzato a 400.000 Euro nel caso di PI afferenti ai settori “carne bovina”, “carne suina”, “latte alimentare e latticini freschi”, “formaggi stagionati a denominazione di origine protetta” nonché di PI dedicati ad impianti di trasformazione dei prodotti aziendali);

2) progetti presentati:

- da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di conduttore con differenziate capacità professionali, età non superiore a 65 anni e reddito e tempo di lavoro agricolo almeno superiori al 50% del reddito complessivo e del tempo di lavoro complessivo, come definito al punto 4.3. lettera A);
- da conduttori che rientrano nella tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a 120.000 Euro e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area secondo quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 ovvero nei P.R.I.P. per le priorità legate ai settori minori con investimenti superiori ai limiti per i quali opera la priorità di cui al punto 1).

Tra le categorie descritte ai precedenti alinea non opera alcuna preferenza in ordine all’inserimento in graduatoria.

3) progetti che hanno i requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura e che non rientrano nelle due priorità precedentemente descritte.

L’Ente competente per ordinare i progetti nell’ambito di ciascuna tipologia sopra definita utilizzerà i seguenti criteri di priorità e i relativi pesi massimi % calcolati sul punteggio massimo complessivo attribuibile ad un PI:

- priorità della TIPOLOGIA D’INTERVENTO con riferimento alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione individuate a livello di P.S.R. per ciascun settore ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori:

max. 30 %

- priorità dei SETTORI DI INTERVENTO rispetto alle aree territoriali in base alla gradazione prevista nella scheda di Misura del P.S.R. ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori (priorità alta, media, bassa):

max 25 %

I punteggi attribuibili nell'ambito di ciascun settore ai differenti livelli di priorità devono essere fissati proporzionalmente e coerentemente al peso massimo assegnato al criterio stesso. Il criterio non è utilizzabile nel caso di investimenti afferenti a settori individuati quali non prioritari nell'ambito della zonizzazione indicata a livello di P.S.R. ovvero di P.R.I.P. per i settori minori.

In relazione ai criteri di cui ai due precedenti alinea, si precisa che si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i Piani di Investimento in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce "spese generali", è rappresentato da investimenti funzionali ai detti fabbisogni.

- priorità per IMPRESE ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad esempio: OCM Ortofrutta *ex Reg. (CE) n. 1234/2007* e successive modifiche, L.R. 24/2000) relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento:

max. 5%

- priorità GENERALI. Gli Enti competenti utilizzeranno le seguenti priorità fino alla concorrenza massima del 10% del punteggio massimo attribuibile al PI:
 - imprese condotte da giovani;
 - interventi riferibili al settore biologico;
 - interventi riguardanti produzioni a qualità regolamentata, quali riconosciuti nella Misura 132;
 - PI presentati da imprenditori che abbiano fruito di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza aziendale" coerente con i contenuti del PI stesso;
 - PI comportanti vantaggi per l'occupazione, comprovati da accordi siglati con le parti sociali.

Il residuo 30% del punteggio massimo attribuibile potrà infine essere assegnato da ciascuna Amministrazione sulla base di criteri di priorità individuati a livello di P.R.I.P. o aumentando il peso % dei criteri precedentemente descritti, anche in funzione di un maggiore dettaglio.

Nel caso particolare di PI presentati da imprese aderenti ad OP ortofrutticole, si precisa che l'attribuzione del punteggio di merito al progetto, nonché la determinazione della spesa ammissibile ai fini del raggiungimento della soglia minima di dimensione economica di un PI, dovranno tenere conto dell'insieme degli investimenti realizzati dall'impresa nell'ambito del Programma operativo dell'Organizzazione di Produttori cui aderisce e del presente Programma operativo, qualora da realizzare nel periodo ricompreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la data prevista per la realizzazione del PI stesso. Resta inteso che in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione degli investimenti sarà necessario verificare la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti.

A parità di punteggio nell'ordinamento delle graduatorie l'Ente competente potrà utilizzare quale criterio di precedenza la figura dell'imprenditore donna nella ditta individuale mentre per le società si valuterà la composizione minima con prevalenza femminile secondo la seguente casistica:

- nelle società di persone dovranno essere imprenditrici almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci;
- nelle società di capitale la presenza femminile dovrà essere, in alternativa:

- a) in capo all'amministratore unico ove previsto;
- b) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore;
- c) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Le Amministrazioni potranno utilizzare altri criteri di precedenza identificati nell'ambito dei P.R.I.P.

12. Progetti collettivi

Il progetto collettivo è finalizzato a risolvere una criticità di sistema comune a più imprese che operano nello stesso sistema produttivo.

Il progetto collettivo presuppone un accordo sottoscritto fra imprese che si impegnano a presentare PI assimilabili e coordinati finalizzati a dare risposta a specifiche problematiche locali.

Le imprese che aderiscono ad un progetto collettivo devono possedere individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura.

Al fine di conferire una maggiore efficacia a questa tipologia di interventi si identificano le seguenti categorie prioritarie di azioni in riferimento alle quali gli Enti competenti potranno prevedere, nell'ambito dei propri Bandi, l'attivazione di progetti collettivi:

- interventi per il benessere animale e la difesa dell'ambiente;
- interventi per la razionalizzazione ed il risparmio dell'uso della risorsa idrica;
- interventi finalizzati a migliorare l'efficienza economica delle imprese.

Riguardo ai progetti collettivi, il Bando territoriale deve definire le seguenti condizioni:

- problematica che si intende affrontare;
- tipologia di opere ed acquisti che possono essere inseriti;
- area interessata;
- numero minimo di imprese coinvolte;
- dimensione finanziaria minima riferita all'insieme dei PI ricompresi nel progetto;
- eventuali specifiche disposizioni riguardanti la possibilità di apportare varianti, fatto salvo quanto disposto al punto relativo alle "Varianti".

Gli Enti territoriali hanno la possibilità di riservare per questa tipologia di progetti una specifica dotazione finanziaria.

Per ciò che attiene l'applicazione dei criteri di priorità valgono le seguenti disposizioni:

- i criteri di priorità sostanziali in capo al conduttore di cui al punto 4.3, sono attribuiti se soddisfatti da tutte le imprese aderenti;
- gli altri criteri di priorità, sono attribuiti qualora soddisfatti dalla maggior parte delle imprese aderenti.

Nell'ambito della quota di punteggio di esclusiva competenza territoriale potranno altresì essere previste ulteriori condizioni per la valutazione di questa tipologia di progetto.

13. Strumenti e procedure di attuazione

Bandi territoriali

L'Ente competente - sulla base del modello di governance previsto nei P.R.I.P. - in relazione a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei PRIP e nel presente Programma Operativo, provvede ad approvare uno specifico Bando per la ricezione delle domande di aiuto.

Il Bando, oltre a tutti gli elementi relativi alla sequenza e alla tempistica del procedimento (presentazione domande, istruttoria, criteri di selezione, approvazione graduatorie, concessione e liquidazione degli aiuti, comunicazioni ai beneficiari), dovrà indicare i vincoli e le prescrizioni in capo ai richiedenti nonché le modalità di controllo ed il sistema sanzionatorio.

Nel Bando dovranno in particolar modo essere riportati:

- le date entro cui possono essere presentate le domande di contributo con riferimento a ciascuna graduatoria;
- la percentuale di budget attribuita a ciascuna graduatoria;
- il Responsabile del procedimento, la struttura preposta all'istruttoria, gli uffici presso i quali è possibile l'accesso agli atti;
- ogni altra prescrizione necessaria alla corretta attuazione del procedimento di erogazione degli aiuti.

La competenza territoriale all'istruttoria delle domande, all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative liquidazioni è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda per l'istruttoria della quale sarà competente l'Ente su cui ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili il cui utilizzo riguardi l'intera S.A.U. aziendale, la competenza sarà attribuita all'Ente sul cui territorio detta superficie aziendale insiste prevalentemente.

Nell'ambito territoriale dell'Ente così individuato, la localizzazione del PI in una determinata fascia altimetrica (o rispetto ai Comuni dell'alto e basso ferrarese con

riferimento alla tipologia planiziale) ai fini della attribuzione delle priorità avverrà secondo i medesimi criteri.

13.1. *Presentazione delle domande*

Le domande di contributo per i PI devono essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

L'impresa può presentare complessivamente un massimo di quattro domande nel corso del periodo di programmazione, con un limite di tre domande finanziate. Ogni beneficiario potrà avere un massimo di due domande attive contemporaneamente, purché gli investimenti previsti dai PI siano completamente diversi tra loro. La diversità dei PI si configura anche qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano interessate strutture o superfici diverse. Qualora una impresa risulti titolare di PI collegato a PSA - misura 112, ulteriori domande a valere sulla misura 121 potranno essere presentate solo ad avvenuta conclusione del PSA stesso.

Tenuto conto che il presente Programma Operativo ha validità per le annualità del P.S.R. 2009 - 2013, i termini per la presentazione delle domande di contributo sono di seguito definiti.

Con riferimento all'annualità 2009 ed in particolare per le istanze protocollate a S.O.P. dal 1° dicembre 2008 ed entro il 28 febbraio 2009 compreso l'approvazione formale delle relative graduatorie dovrà avvenire entro il 31 luglio 2009.

a) Annualità 2010

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2009** ed il **30 settembre 2009**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **15 febbraio 2010**;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° ottobre 2009** ed entro il **28 febbraio 2010**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **31 luglio 2010**.

b) Annualità 2011

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2010** ed il **30 settembre 2010**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **15 febbraio 2011**;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° ottobre 2010** ed entro il **28 febbraio 2011**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **31 luglio 2011**.

c) Annualità 2012

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2011** ed il **30 settembre 2011**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **15 febbraio 2012**;

- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° ottobre 2011** ed entro il **28 febbraio 2012**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **31 luglio 2012**.

d) Annualità 2013

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2012** ed il **30 settembre 2012**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **15 febbraio 2013**;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° ottobre 2012** ed entro il **28 febbraio 2013**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **31 luglio 2013**.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato, domenica o altro giorno festivo, le scadenze stesse sono di fatto prorogate al primo giorno lavorativo utile.

I termini di sospensione della ricevibilità delle istanze sopra previsti non operano in relazione alla presentazione di domande di contributo connesse all'attuazione del P.S.A. di giovane agricoltore di cui al punto 4.3 lettera B). Dette domande saranno considerate ricevibili in qualunque momento, fermo restando che dovranno essere collocate in graduatoria unitamente alle istanze presentate durante l'ultima sessione di raccolta già conclusa e valutate con riferimento ai criteri alle medesime applicati.

13.2. Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 13.2.1. Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo del PI dovrà essere definita a livello provinciale. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (pSIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007;
- 13.2.2. copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione

dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;

- 13.2.3. copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- 13.2.4. preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al punto 13.7 “Congruità della spesa”. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all’impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- 13.2.5. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- 13.2.6. disegni progettuali ed eventuali layout;
- 13.2.7. copia di tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori in progetto;
- 13.2.8. dichiarazione del tecnico progettista che l’opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA);
- 13.2.9. dichiarazione attestante che gli impianti antigrandine ed antibrina saranno connessi a frutteto di età superiore a tre anni dall’impianto al momento della domanda, qualora il richiedente sia socio di Associazione di Prodotto operante in OCM.

Qualora l’ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell’Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

13.3. Istruttoria delle domande, definizione delle graduatorie di ammissibilità ed eventuali proroghe ai termini fissati per l’esecuzione dei lavori

Gli Enti competenti, tenuto conto dei criteri di priorità, potranno ammettere a finanziamento un numero di PI fino alla concorrenza **del 120%** delle risorse loro assegnate e oggetto di impegno per l’annualità 2010.

Resta inteso che eventuali economie maturate in sede di liquidazione dell’aiuto nonché per effetto di rinunce tardive e revoche nel corso dell’attuazione di ogni annualità non

potranno essere reimpiegate direttamente a favore di graduatorie già approvate. Le eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinunce al contributo - da parte di beneficiari collocati utilmente in una graduatoria – che pervengano precedentemente all’approvazione della graduatoria successiva, potranno essere immediatamente utilizzate nell’ambito della medesima graduatoria.

In relazione al modello di *governance* adottato da ciascun ambito territoriale provinciale, l'Ente competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l’eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell’istruttoria.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

L'Ente competente approverà con atto formale le graduatorie previste e adotterà gli atti di concessione dei contributi spettanti ai singoli PI fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata.

I PI non finanziati per carenza di risorse verranno riordinati nell'ambito delle tre graduatorie successive.

Non saranno in ogni caso finanziabili PI che risultino completamente realizzati prima della concessione del contributo, fatte salve le istanze presentate ai sensi della deliberazione regionale n. 1000/2007. Nel caso di PI costituito da un unico macchinario /attrezzatura, detto PI si intende completamente realizzato all’atto della consegna del bene in azienda, quale risultante da DDT in conto vendita.

All'interno della Programmazione 2007-2013, i PI ammissibili, in assenza di sufficiente dotazione finanziaria, possono essere inseriti nelle graduatorie successive fermo restando:

- a) che la domanda sarà collocata nella successiva graduatoria previa conferma da parte del soggetto titolare – almeno entro 30 giorni prima della data ultima prevista dal presente Programma Operativo per l’approvazione della graduatoria stessa - dei dati contenuti e del permanere dell’interesse al progetto, nonché previa dichiarazione che il PI non risulta già concluso al momento stesso della conferma. Il mancato adempimento a tali prescrizioni entro i termini fissati costituirà motivo di decadenza della domanda stessa;
- b) che qualora nel corso della programmazione intervengano modifiche ai documenti attuativi regionali e territoriali, le istanze non finanziate in una graduatoria per carenza di risorse dovranno essere inserite in quelle successive a seguito di nuova istruttoria di ammissibilità e conseguente rivalutazione del punteggio;
- c) che le domande, e relativi PI, presentate all'interno della Programmazione 2007-2013 non potranno in alcun modo vantare alcun diritto in termini di priorità e quant'altro sulla Programmazione successiva.

La rinuncia all’aiuto dopo la notifica di concessione comporta la revoca dell’aiuto medesimo e preclude la possibilità per l’interessato di presentare ulteriori domande di aiuto sulla presente Misura per un anno a decorrere dalla data di rinuncia.

Al beneficiario, per il quale sia stato adottato un atto di concessione di contributo, che non realizzi il PI e ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Ente competente entro i termini fissati per la realizzazione si applicano altresì le sanzioni previste al punto 19.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori/realizzazione degli investimenti, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Ente competente potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro la data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata e a condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre i successivi 180 giorni, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 60 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Ente competente potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

13.4. Varianti al Piano degli Investimenti

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI purché:

- a) motivata e preventivamente autorizzata con atto proprio dell'Ente competente;
- b) finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi della Misura 121.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Non si potrà, inoltre, differire il termine per la realizzazione delle opere in misura superiore a quanto previsto relativamente all'istituto della proroga.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

13.5. *Erogazione di anticipi*

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

Per le concessioni intervenute negli anni 2009 e 2010, in rispondenza a quanto previsto dal Reg. CE 1974/2006, art. 56 paragrafo 2, primo comma come modificato dal Reg. CE 363/2009 la percentuale di anticipazione potrà essere elevata al 50 % del contributo concesso, subordinatamente alla modifica delle corrispondenti previsioni nel P.R.S..

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

13.6. *Liquidazione dei contributi*

Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 13.3 e secondo le modalità previste da AGREA, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato dal MIPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti);

per le opere in cemento:

- c) collaudo statico;
- d) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard

computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, per le opere che lo prevedono.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Gli Enti competenti, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

13.7. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da tecnico qualificato; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

14. Risorse finanziarie

Ogni Ente competente, in sede di approvazione del proprio Bando territoriale, dovrà allocare ad ogni singola graduatoria le specifiche risorse definite nel P.R.I.P..

In particolare detti Enti dovranno a tale scopo attenersi ai seguenti valori % di incidenza dei fondi impegnati in ogni singolo esercizio rispetto alla disponibilità globalmente assegnata alla Misura in sede di P.R.I.P. per l'intero periodo di programmazione:

	ESERCIZIO					
	2008(*)	2009(*)	2010	2011	2012	2013
% risorse impegnabili nell'esercizio considerato	30%	20%	20%	10%	10%	10%

(*) Le annualità 2008 e 2009 sono mantenute nella tabella a titolo meramente rappresentativo.

Le risorse non utilizzate nell'ambito di una annualità possono essere destinate alle annualità successive purché siano quantificate nei relativi bandi.

15. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/97 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere composte da:

- il Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;

- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013.

16. Controlli

Gli Enti competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei relativi manuali procedurali.

17. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono non rispettati qualora nell'azienda, nel biennio precedente la presentazione della domanda di aiuto o nel corso del periodo vincolativo post-pagamento, vengano riscontrate inadempienze tali da comportare, in caso di applicazione del sistema di sanzioni e riduzioni di cui agli artt. 66 e 67 del Reg. (CE) 796/2004 e successive modifiche, una decurtazione del pagamento unico superiore al 20%. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 possono accedere alla Misura 121 in deroga alla condizione di rispetto dei requisiti comunitari applicabili agli interventi per i quali è richiesto il sostegno, a condizione che nel proprio P.S.A. - presentato ai sensi della Misura 112 - abbiano previsto investimenti finalizzati all'adeguamento ai suddetti requisiti. In base a quanto stabilito dall'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma del Reg. (CE) 1698/2005 la condizione deve essere raggiunta entro 36 mesi dalla data di insediamento.

Le norme comunitarie per le quali è possibile usufruire della suddetta proroga sono le seguenti:

- Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e successiva normativa nazionale e regionale;
- Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con Decreto Legislativo 18 febbraio

2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

- Direttiva del Consiglio del 23 ottobre 2001 (2001/88/CE) recante modifica della Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1991 (91/630/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con il D.Lgs. n. 534 del 30.12.1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 53 del 20.02.2004.

18. Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 31, comma 2, Reg. (CE) 1975/2006.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005.

19. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni attuative del D.M. 20 marzo 2008 n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" (G.U. n. 76 del 31 marzo 2008), approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

20. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 20 marzo 2009 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

21. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/733

data 11/05/2009

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'